



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 360 DEL 31/05/2018**

Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n.19 del 25/10/2016, a far data dall'01/01/2017, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 9 Scaligera, incorporando le sopresse Aziende Ulss n.21 di Legnago e Ulss n.22 di Bussolengo;

Richiamati i CCCCNNLL del personale del Comparto e per ultimo il CCNL del 31/07/2009, che detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il CCNL sopracitato agli articoli nr. 7, 8 e 9, prevede la determinazione e la gestione dei fondi per i seguenti istituti contrattuali e precisamente:

- Art. 7 – Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
- Art. 8 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
- Art. 9 – Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;

Visto, l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/5/2010, nr.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 nr.122, che fa espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di prevedere nel triennio 2011-2013 incrementi delle risorse relative al trattamento accessorio dei dipendenti in supero al corrispondente importo dell'anno 2010, prevedendone, altresì, l'automatica rimodulazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sempre con riferimento all'anno 2010;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 456 della Legge nr.147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014), che prevedeva l'estensione del divieto di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio destinato ai dipendenti, rispetto al 2010, anche a tutto il 31/12/2014 disponendo, inoltre, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

Avuto presente che, l'art.1, c. 236, della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), stabilisce che *" a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per*

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 360 DEL 31/05/2018**

*l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

Preso atto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del DLgs. 75/2017 che stabilisce che “.....*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.*

Richiamate la deliberazione n. 534 del 15/06/2017 che disponeva in merito alla quantificazione provvisoria per l'anno 2017 dei fondi contrattuali per il personale del Comparto;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente dell'area Comparto, definitivi anno 2017, così come definita dall' UOC Gestione Risorse Umane;

Ritenuto pertanto di determinare in via definitiva la consistenza dei Fondi contrattuali per l'anno 2017, secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e che verrà trasmessa al Collegio Sindacale, al fine di ottenere la prescritta certificazione;

Precisato che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione per l'anno 2017 nella misura determinata dalle indicazioni regionali e dalla contrattazione integrativa;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.; la Legge 6 agosto 2008, n. 133; la L.R. 25 ottobre 2016, n.19 e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;


**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 360 DEL 31/05/2018**

Tutto ciò considerato;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che, si intende integralmente richiamato;
- 2) di quantificare in via definitiva i Fondi contrattuali definitivi per l'anno 2017 per l'area del Comparto nei sottoelencati importi:

<b>Fondi Aziendali</b>	<b>Ex Ulss 20</b>	<b>Ex Ulss 21</b>	<b>Ex Ulss 22</b>
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	<b>2.768.694,22</b>	<b>2.820.573,73</b>	<b>2.641.453,68</b>
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	<b>2.399.299,50</b>	<b>2.157.574,08</b>	<b>1.597.041,00</b>
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	<b>6.303.176,31</b>	<b>5.614.346,15</b>	<b>4.887.160,39</b>

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 360 DEL 31/05/2018**

- 3) di dare atto che gli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nella relazione tecnica e finanziaria che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di precisare che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione per l'anno 2017 nella misura determinata dalle indicazioni regionali e dalla contrattazione integrativa;
- 5) di stabilire che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici del Bilancio dell'anno 2017;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del decreto legge 25/06/2008 nr. 112, convertito con modificazione nella legge 06/08/2008, nr. 133;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. Dell'area di riferimento.

**Il Direttore Sanitario**

**F.TO dr.ssa Denise Signorelli**

**Il Direttore Amministrativo**

**F.TO dott. Giuseppe Cenci**

**Il Direttore dei Servizi**

**Socio Sanitari**

**F.TO dott. Raffaele Grottola**

**IL DIRETTORE GENERALE**

***F.TO dott. Pietro Girardi***



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 360 DEL 31/05/2018**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 05/06/2018

p.il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra Romana Boldrin

---

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Gestione Risorse Umane

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo  
Tommaso Zanin  
Antonietta Ristaino  
Sara Gasparini

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ANNO 2017 – AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

**PREMESSA**

Il sistema di finanziamento dei fondi come definito da:

1. CCNL sottoscritto in data 7 aprile 1999 – parte normativa 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;
2. CCNL sottoscritto in data 20 settembre 2001 – biennio economico 2000-2001;
3. CCNL 19 aprile 2004 – parte normativa 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 e conseguente sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 28 novembre 2005, viene articolato nei tre fondi di cui agli articoli 29, 30 e 31; è stato riconfermato per i bienni economici 2004-2005, 2006-2007 e 2008-2009.

Tali fondi sono denominati:

- A. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
- B. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
- C. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopraindicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 10.04.08.

Il 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il CCNL del personale del Comparto del SSN per il biennio economico 2008/2009. Lo stesso, composto da 10 articoli, suddivisi tra disposizioni di carattere generale ed altre tre parti, quattro tabelle ed un allegato, provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare, delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie in cui è suddiviso il personale dipendente. Successivamente regola gli istituti economici connessi.

Nella parte II l'articolo 7, "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno", l'articolo 8, "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", e l'articolo 9 "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del CCNL 10 aprile 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 7 e 9 (fondo per il lavoro straordinario ecc. e fondo delle fasce retributive) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 8 (fondo della produttività), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008.

Per la rideterminazione definitiva dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del DLgs. 75/2017 che stabilisce che ".....Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a

decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2016 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2017 non può essere superato.

La determinazione di fondi aziendali terrà conto della riorganizzazione SSR del Veneto ex L.R. n.19/2016 e dei successivi protocolli di intesa siglati dalla Direzione Generale della Sanità e dalle OO.SS. regionali per armonizzare le disposizioni ed ottemperare al disposto regionale.

Per la determinazione dei fondi aziendali si è tenuto inoltre conto degli effetti

- a) della deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo."
- b) della deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo."
- c) Risorse finanziarie a seguito del trasferimento di n. 6 unità di personale da AOUIVR all'ULSS 22 (nota AOUI VR prot. 3659 del 24.01.2012)

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

**Per una lettura più chiara e sintetica vengono esposte le tabelle relative ai tetti di spesa determinati per l'anno 2016, secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 e i fondi determinati per l'anno 2017 riferiti all'ex Ulss n. 20 di Verona, ex Ulss n. 21 di Legnago ed ex Ulss n. 22 di Bussolengo.**

## Art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 - Determinazione tetto anno 2016

			Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno			
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
			2016**	2016**	2016**	
<b>Tetto limite anno 2016 - dati Fondi anno 2016</b>	Riferimento normativo		Descrizione articolo			
	Art. 7 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2.925.365,02	2.823.544,84	3.161.193,02
	Art. 39 c.5	CCNL 07.04.1999	Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative	- 42.384,44		- 27.833,00
			Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 8.907,00		
			Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] <b>DECORRENZA 1.7.2015</b>	- 35.626,04		
			Risorse finanziarie a seguito del trasferimento di n. 6 unità di personale da AOUIVR all'ULSS 22			6.347,73
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	Decurtazione quota pari a n. 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per ogni dipendente incaricato di P.O. ECCEDEnte rispetto alla quota calcolata per anno 2010 (vedere ripristino quota in F.do Fasce)	5.891,01		11.146,68
	Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse da F.do F.do Condizioni di Lavoro a F.do Fasce.	- 64.000,00		- 210.000,00
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio].	- 9.428,22		- 281.317,75
			L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	- 2.216,11	- 2.971,11	- 18.083,00	
			<b>2.768.694,22</b>	<b>2.820.573,73</b>	<b>2.641.453,68</b>	

## Tetto limite anno 2016 - dati da Fondi anno 2016

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Fondo Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale		
			Ex Ulss 20VR 2016**	Ex Ulss 21LE 2016**	Ex Ulss 22BU 2016**
Art. 8 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2.139.228,02	2.117.988,10	1.600.301,49
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 7.294,00		
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] <b>DECORRENZA 1.7.2015</b>	- 29.174,73		
Art. 6 c. 2	CCNL 05.06.2006	Quota di incremento fondo con risorse regionali di cui all'art. 33 c. 1, secondo quanto stabilito da contrattazione integrativa (1,2% +0,4% del Monte Salari 2001 pari ad €. 40.276.161,66). Trattasi della quota rimasta assegnata al Fondo produttività	162.686,32		135.212,22
Art. 11 c. 1	CCNL 10.04.2008	Per ogni dipendente in servizio al 31.12.2005 28,73 euro annui lordi per l'anno 2008	55.161,60	41.859,61	23.456,41
Nota AOUIVR prot. 3659 del 24.01.2012		Risorse finanziarie a seguito trasferimento di n. 6 unità di personale da AOUIVR all'ULSS 22			7.259,00
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio].  L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 7.875,09		- 158.254,12
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	- 1.843,70	- 2.272,73	- 10.934,00
			<b>2.310.888,42</b>	<b>2.157.574,98</b>	<b>1.597.041,00</b>

			<b>Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica</b>		
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
			2016**	2016**	2016**
Riferimento normativo	Descrizione articolo				
Art. 9 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	€ 5.710.737,04	€ 5.528.355,45	€ 4.512.588,67
Art. 39 c.5	CCNL 07.04.1999	Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative	€ 42.384,44		€ 27.833,00
Art. 31 c. 4 lett. a) - 1° alinea	CCNL 19.04.2004	€ 2,00 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2011, per attuazione art. 18	€ 49.244,00		€ 43.758,00
Art. 31 c. 4 lett. a) - 2° alinea	CCNL 19.04.2004	€ 4,05 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2011, per attuazione art. 19, lett. d)	€ 99.719,00		€ 88.609,95
Art. 31 c. 6	CCNL 19.04.2004	E' confermato il finanziamento disposto da art. 12 c. 2 CCNL 20.09.2011 - 2° b. e.	€ 71.271,05		
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	-€ 19.254,00		
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] <b>DECORRENZA 1.7.2015</b>	- 77.014,44		
		Accantonamento del Fondo delle risorse economiche di cui alla dichiarazione congiunta n. 2 CCNL 5.06.2006 ed in applicazione dell'art. 40 CCNL 7.04.1999, attesa di futura destinazione		- 112.172,95	
Art. 9 c. 2	CCNL 10.04.2008	Maggiori valori di fascia per l'anno 2009. Il valore esposto comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 01.01.2008	150.335,12	159.105,96	155.850,75
Art. 10 c. 1	CCNL 10.04.2008	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	765.461,33	259.446,72	572.922,14
Art. 40 c. 2	CCNL 07.04.1999	Risorse Indennità infermieristica maturate dal personale interessato e destinato al finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative	225.133,56		184.663,00
Art. 33 c. 2 lett. b)	CCNL 19.04.2004	Risorse regionali pari allo 0,17% del Monte Salari anno 2001 al netto neri riflessi (€ 40.276.161,66) per prosecuzione riordino professioni sanitarie e di ass. sociale - art. 19 c. 1 lett. b) e c) CCNL 19.04.2004	68.469,48		58.935,56
art. 11 c. 1	CCNL 10.04.2008	Per ogni dipendente in servizio al 31.12.2005 € 28,73 annui lordi per anno 2008 (trattasi della quota assegnata al Fondo Fasce)			23.000,00
	Nota AOU VR	Incremento risorse finanziarie a seguito trasferimento n. 6 unità di personale dall'AOU di VR all'Ulss n. 22			19.303,76
Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse a F.do Fondo Fasce da F.do Condizione di Lavoro.	64.000,00		210.000,00
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	Ripristino quota pari a n. 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per dipendenti incaricato di P.O. fino a concorrenza quota calcolata per anno 2010 (VEDERE DECURTAZIONE DI PARI IMPORTO SU FONDO CONDIZIONI LAVORO: TRATTASI DI PARTITA DI GIRO)	- 5.891,01		- 11.146,68
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	- 146.346,76	- 161.165,16	- 126.906,47
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	- 40.232,01	- 53.309,88	- 33.003,74
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio].	- 3.706,69		- 481.529,99
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza [Riduzione personale in servizio]			
		A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	- 5.520,93	- 5.913,99	- 33.261,00
			<b>6.948.789,18</b>	<b>5.614.346,15</b>	<b>5.211.616,95</b>

Tetto limite anno 2016 - dati da fondi anno 2016

**Articolo - 7 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.**

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

**Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
Art. 7 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2.925.365,02	2.823.544,84	3.161.193,02
Art. 39 c.5	CCNL 07.04.1999	Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative	38.685,40	-	- 27.833,00
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 8.907,00		
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] <u>DECORRENZA 1.7.2015</u>	35.626,04		

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Nulla da esporre

**Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Riferimento normativo		descrizione	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
		Risorse finanziarie a seguito del trasferimento di n. 6 unità di personale da AOUIVR all'ULSS 22			6.347,73

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.**

Riferimento normativo		descrizione	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	Decurtazione quota pari a n. 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per ogni dipendente incaricato di P.O. ECCEDEENTE rispetto alla quota calcolata per anno 2010 (vedere ripristino quota in F.do Fasce)	2.191,97		11.982,75

**III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.**

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

- b) decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08.

Inoltre, come previsto dall'art. 39 c. 4 lett. d) del CCNL 07.04.1999, per effetto dei verbali di Contrattazione Integrativa Aziendale:

- a) sottoscritto il 28.09.2015, la somma di €. 55.000,00 viene trasferita con decorrenza 1.01.2015 dal Fondo Condizioni di Lavoro al Fondo Fasce (Delibera Direttore Generale n. 643/2015) (ex Ulss 20 VERONA);
- b) sottoscritto il 20.10.2016, la somma di €. 9.000,00 viene trasferita con decorrenza 1.01.2016 dal Fondo Condizioni di Lavoro al Fondo Fasce (Delibera Direttore Generale n. 631/2016) (ex Ulss 20 Verona);
- c) sottoscritto il 15.11.2016, la somma di €. 210.000,00= dal Fondo Condizioni di Lavoro al Fondo Fasce (Delibera Direttore Generale n. 511/2016) (ex Ulss 22 Bussolengo)

			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Riferimento normativo		Decurtazioni	2017**	2017**	2017**
Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse da F.do F.do Condizioni di Lavoro a F.do Fasce.	- 64.000,00		- 210.000,00
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 9.428,22		- 281.317,75

art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	- 2.216,11	- 2.971,11	- 18.919,07
--------------	--------------	---	------------	------------	-------------

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
<b>Totale</b>	<b>2.768.694,22</b>	<b>2.820.573,73</b>	<b>2.641.453,68</b>

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 474,47	- 324,49	- 290,52

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
<b>Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile</b>	<b>2.768.219,75</b>	<b>2.820.249,24</b>	<b>2.641.163,16</b>

*Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

### **Articolo - 8 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL 31.07.2009.

#### **III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

**Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2.139.228,02	2.117.988,10	1.600.301,46
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 7.294,00		
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] <b>DECORRENZA 1.7.2015</b>	- 29.174,73		

#### **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 11 c. 1	CCNL 10.04.2008 Per ogni dipendente in servizio al 31.12.2005 28,73 euro annui lordi per l'anno 2008	55.161,60	41.859,61	23.456,46

#### **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Nota AOUIVR prot. 3659 del 24.01.2012	Risorse finanziarie a seguito trasferimento di n. 6 unità di personale da AOUIVR all'ULSS 22			7.259,00

#### **III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili**

**Nulla da esporre**

#### **III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.**

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Riferimento normativo		Decurtazioni	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 7.875,09		158.254,12
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	- 1.843,70	- 2.272,73	10.934,00

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			
Totale	2.310.888,42	2.157.574,98	1.597.041,00

## b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
Art. 30 c. 3 lett. b)	CCNL 19.04.2004	Somme assegnate al Fondo produttività da disposizioni contrattuali: proventi delle aziende o enti ad incentivi al personale			
Art. 38 c. 4 lett. a)	CCNL 7.04.1999	Somme derivanti da Accordo 27.05.2015 - Delibera 505 del 13.08.2015 - incentivi da progetti finanziati	88.411,08		

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.**

Nulla da esporre.

	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))			
<b>Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile</b>	<b>2.399.299,50</b>	<b>2.157.574,98</b>	<b>1.597.041,00</b>

*Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

**Articolo - 9 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.**

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 9, comma 1 del CCNL 31.07.2009.

In applicazione dell'art. 9, comma 2 CCNL 10.04.2008 viene considerato il maggiore valore di fascia per l'anno 2009. Tale valore a decorrere dal 01.01.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 01.01.2008. Proseguendo con il dettaglio in merito alla costituzione del fondo di cui all'art. 9, comma 1 dall'anno 2011 all'anno 2017, per ogni anno di competenza, sono state quantificate le seguenti differenze Ria del personale cessato/assunto e messe a disposizione nell'anno successivo:

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.  
Risorse storiche consolidate**

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.  
Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Fondi DEFINITIVI anno 2017		
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
			Personale COMPARTO		
			2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	€ 5.710.737,04	€ 5.528.355,45	€ 4.512.588,67
Art. 39 c.5	CCNL 07.04.1999	Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative	€ 38.685,40		€ 27.833,00
Art. 31 c. 4 lett. a) - 1° alinea	CCNL 19.04.2004	€ 2,00 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2011, per attuazione art. 18	€ 49.244,00		€ 43.758,00
Art. 31 c. 4 lett. a) - 2° alinea	CCNL 19.04.2004	€ 4,05 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2011, per attuazione art. 19, lett. d)	€ 99.719,00		€ 88.609,95
Art. 31 c. 6	CCNL 19.04.2004	E' confermato il finanziamento disposto da art. 12 c. 2 CCNL 20.09.2011 - 2° b. e.	€ 71.271,05		
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	-€ 19.254,00		
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] <b>DECORRENZA 1.7.2015</b>	- 77.014,44		
		Accantonamento del Fondo delle risorse economiche di cui alla dichiarazione congiunta n. 2 CCNL 5.06.2006 ed in applicazione dell'art. 40 CCNL 7.04.1999, attesa di futura destinazione		- 112.172,95	

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Art. 9 c. 2	CCNL 10.04.2008	Maggiori valori di fascia per l'anno 2009. Il valore esposto comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 01.01.2008	150.335,12	159.105,96	155.850,75

**Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Art. 33 c. 2 lett. b)	CCNL 19.04.2004	Risorse regionali pari allo 0,17% del Monte Salari anno 2001 al netto neri riflessi (€ 40.276.161,66) per prosecuzione riordino professioni sanitarie e di ass. sociale - art. 19 c. 1 lett. b) e c) CCNL 19.04.2004	68.469,48		58.935,56
art. 11 c. 1	CCNL 10.04.2008	Per ogni dipendente in servizio al 31.12.2005 € 28,73 annui lordi per anno 2008 (trattasi della quota assegnata al Fondo Fasce)			23.000,00
	Nota AOUI VR	Incremento risorse finanziarie a seguito trasferimento n. 6 unità di personale dall'AOUI di VR all'Ulss n. 22			19.303,76
Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse a F.do Fondo Fasce da F.do Condizione di Lavoro.	64.000,00		210.000,00

### III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo		descrizione	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	Ripristino quota pari a n. 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per dipendenti incaricati di P.O. fino a concorrenza quota calcolata per anno 2010 (VEDERE DECURTAZIONE DI PARI IMPORTO SU FONDO CONDIZIONI LAVORO: TRATTASI DI PARTITA DI GIRO)	- 2.197,97		11.982,75 -

### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);

Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile occorre decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08.

Per l'applicazione e gli effetti previsti dall'articolo 23 c. 2 del DLgs 75/2017,” le riduzioni che ne conseguono sono riepilogate nella tabella sottostante:

Riferimento normativo		Decurtazioni	Ex Ulss 20VR 2017**	Ex Ulss 21LE 2017**	Ex Ulss 22BU 2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	146.346,76	- 161.165,16	126.906,47 -

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza [Riduzione personale in servizio]	- 3.706,69		- 481.529,99
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	- 93.761,02	- 95.383,11	- 97.393,16

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

	Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	6.948.789,18	5.614.346,15	5.211.616,95

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
			2017**	2017**	2017**
Valore delle risorse e delle fasce economiche che cofinanziano le progr. verticali di cui agli artt. 18 e 19 del CCNL 19.04.04			- 645.612,87		- 324.456,56
Art. 71 c.1	L.133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 1.639,65	- 2.024,80	- 1503,76

#### Valore delle fasce che cofinanzia le progressioni verticali di cui agli artt. 18 e 19 del CCNL 19.04.2004.

Si cita a tal proposito quanto contenuto nella circolare della Regione Veneto prot. n. 447089/50.00.11 del 29.06.2004: "...OMISSIS..Al riguardo si precisa che tale valore non va detratto dal fondo ma deve essere congelato e reso indisponibile fino alla cessazione dei dipendenti che hanno beneficiato degli inquadramenti. Dette risorse potranno essere nuovamente utilizzate solo dopo la cessazione dal servizio del personale che abbia beneficiato dei passaggi, ma dovranno essere mantenute congelate e rese indisponibili qualora, ai sensi dell'art. 31, comma 7 ultima parte del CCNL "si confermino i posti in dotazione organica per i passaggi verticali interni".

	Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
<b>Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile</b>	<b>6.301.536,66</b>	<b>5.612.321,35</b>	<b>4.885.656,63</b>

*Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*